



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALLOCATI PRESSO LE SEDI DI ARPAV, A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE. Secondo esperimento**

Criteria ambientali minimi (CAM) utilizzati :

Criteria ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)

Nella stesura del Capitolato si è altresì tenuto conto degli “EU green public procurement criteria for food, catering services and vending machines” della Commissione europea del 27/09/2019.

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Quantità e caratteristiche tecniche dei distributori automatici
 - Art. 2.1 – Aree ristoro
- Art. 3 – Obblighi del concessionario in ordine all'installazione e gestione dei distributori
- Art. 4 – Variazioni in corso di esecuzione contrattuale
- Art. 5 – Caratteristiche dei prodotti erogati dai distributori
- Art. 6 – Bicchieri e posate
- Art. 7 – Parco veicoli utilizzati per il servizio
- Art. 8 – Durata contrattuale e valore stimato della concessione
 - Art. 8.1 – Canone di concessione
- Art. 9 – Prezzi per l'utenza
- Art. 10 – Adeguamento dei prezzi dei prodotti erogati dai distributori – Adeguamento del canone di concessione
- Art. 11 – Garanzia definitiva
- Art. 12 – Contratto
- Art. 13 – Direzione dell'esecuzione contrattuale e referente del concessionario
- Art. 14 – Cessione del contratto - Subappalto
- Art. 15 – Pagamento del canone di concessione
- Art. 16 – Obblighi a carico di ARPAV
- Art. 17 – Responsabilità per Danni a persone e/o cose - Assicurazione
- Art. 18 – Verifiche e controlli
- Art. 19 – Obblighi del concessionario verso i propri dipendenti
- Art. 20 – Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
- Art. 21 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 22 – Penali
- Art. 23 – sospensione, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro
- Art. 24 – Recesso
- Art. 25 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 26 – Utilizzo del nome e del logo di ARPAV
- Art. 27 – Foro competente

ART. 1 OGGETTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristoro (somministrazione di alimenti e bevande) a mezzo distributori automatici allocati presso le sedi dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - di seguito "ARPAV" o "Agenzia". Gli spazi sono di proprietà dell'Agenzia.

Il servizio in oggetto è rivolto quasi esclusivamente ad un'utenza costituita da personale interno.

L'esecuzione del servizio deve tendere, attraverso la distribuzione automatica, a favorire l'adozione di sani stili di vita, offrendo al personale opportunità per sperimentare i benefici connessi ad abitudini salutari attraverso la distribuzione di generi alimentari di qualità.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario è tenuto ad osservare le norme ambientali riportate al punto 4.1 dei Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) che si intendono qui integralmente richiamate per la parte applicabile al settore della distribuzione automatica.

ART. 2 QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici richiesti sono n. 48, così suddivisi:

- **Tipologia A:** n. 16 distributori automatici di bevande calde (es. caffè, tè, cappuccino, cioccolato, orzo ecc.);
- **Tipologia B:** n. 6 distributori automatici di bevande a temperatura refrigerata (es. bibite in lattina, succhi di frutta ecc.);
- **Tipologia C:** n. 17 Distributori automatici "combinati" per l'erogazione sia di snack che di prodotti freschi a temperatura controllata (es. yogurt, frutta, verdura, macedonia, formaggio, prosciutto ecc.);
- **Tipologia D** n. 5 distributori automatici per l'erogazione di caffè mediante utilizzo di apposite cialde;
- **Tipologia E:** n. 4 distributori automatici di spremute d'arance fresche.

Le sedi ARPAV di allocazione dei distributori automatici e la tipologia degli stessi sono indicate nell'allegato "1" al presente Capitolato.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

I distributori dovranno:

- a) essere di recente fabbricazione e comunque non anteriori al 2016;
- b) essere rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, dei macchinari, di prevenzione incendi, nonché rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e tossicità previsti dalle specifiche leggi in materia; rispettare la normativa vigente in materia di distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita; avere certificazione e marcatura CE; avere uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ; essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- c) avere un basso consumo energetico e con riferimento ai frigoriferi appartenere alla classe di consumo energetico almeno A+. Inoltre i distributori dovranno essere dotati di illuminazione al led e di un timer o di un software "smart" in grado di consentire un risparmio energetico nei momenti di inoperatività della

macchina e di permettere lo stand-by del distributore durante la chiusura degli uffici al fine di non ripristinare continuamente la temperatura dell'acqua presente nelle caldaie e di spegnere le vetrofanie illuminate dalle ore 19 alle ore 7;

- d) possedere dimensioni e una capacità di erogazione adeguate all'utenza potenziale in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine negli spazi messi a disposizione. Il numero di utenti per sede è indicata nell'allegato "1" al presente Capitolato;
- e) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- f) essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di bevande calde);
- g) essere dotati di un'opzione di esclusione automatica del bicchiere con scontistica, nel senso che i distributori devono poter riconoscere quando l'utente posiziona una tazza personale erogando così solo la bevanda con applicazione di uno sconto. Parimenti devono consentire all'utente sprovvisto di tazza di ottenere la bevanda con il bicchiere e la palettina senza applicazione dello sconto;
- h) essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo;
- i) mettere in evidenza l'eventuale presenza di prodotti provenienti da agricoltura biologica o privi di glutine o dal commercio equosolidale;
- j) riportare, ben visibili, le etichette con la marca e il modello degli stessi. Dovranno essere altresì visibile la composizione e la marca delle bevande calde erogate nonché le modalità per contattare via telefono e/o mail e/o altra modalità il referente del Concessionario per eventuali segnalazioni di guasto, di merce o resto esauriti, o di reclami;
- k) essere dotati di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta pari o superiore a 0,5 centesimi e dotati di apparecchiatura rendi-resto, di sistema di pagamento con banconote e di lettore per strumenti elettronici di pagamento (es. chiavetta elettronica schede/tessere elettroniche ricaricabili capaci di gestire crediti elettronici a scalare, ecc.) ovvero, in aggiunta di eventuali altri sistemi di pagamento offerti in sede di gara come miglioria;

Il lettore di banconote potrà essere inserito anche in un solo distributore nel caso di postazioni multiple di distributori. Resta inteso che se nel corso di vigenza contrattuale fosse necessario spostare i distributori deve essere sempre garantita almeno la presenza di un distributore con lettore di banconote per postazioni multiple di distributori.

Ciascun strumento elettronico di pagamento potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli edifici di ARPAV, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio in più strutture;

Ai fini dell'affidamento saranno considerati i prezzi dei prodotti prelevabili con strumenti elettronici di pagamento (es. chiave elettronica schede/tessere elettroniche ricaricabili capaci di gestire crediti elettronici a scalare, ecc.) ovvero, in aggiunta con eventuali altri sistemi di pagamento offerti in sede di preventivo come miglioria, restando inteso che in caso di prelievo con moneta o banconote tali prezzi siano arrotondati per eccesso in modo da consentire un resto a partire da 0,5 centesimi.

ARPAV verificherà prima dell'affidamento le caratteristiche sopra indicate con onere dell'affidatario di

fornire la documentazione a comprova.

2.1 AREE DI RISTORO

Le aree ristoro, intendendosi quelle aree dove sono installati consecutivamente più distributori automatici (minimo 2 macchine) dovranno prevedere installazioni personalizzate che ne minimizzino l'impatto creando uno spazio visivo più attraente.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN ORDINE ALL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI.

Il Concessionario dovrà:

- a) garantire, a propria cura e spese l'installazione e l'allacciamento a regola d'arte dei distributori alle utenze elettriche e idrauliche delle sedi dell'Agenzia, con l'eventuale affiancamento da parte del Servizio Tecnico di ARPAV per le parti di competenza;
- b) garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) garantire, in caso di mancata erogazione dei prodotti o di altro malfunzionamento dei distributori, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- d) comunicare alle autorità competenti, ove necessario, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione;
- e) garantire il costante rifornimento dei distributori prevedendo un numero di passaggi del proprio personale atto ad assicurare che l'erogazione del servizio agli utenti avvenga senza soluzione di continuità in relazione all'effettivo consumo di prodotti da parte degli stessi;
- f) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie e garantire il corretto comportamento dello stesso nell'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro e accederà ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari d'ufficio dell'Agenzia;
- g) asportare, al termine della vigenza contrattuale, i distributori a propria cura e spese entro 5 gg. lavorativi e provvedere entro 2 gg. lavorativi ai necessari ripristini;
- h) gestire totalmente, senza onere alcuno per ARPAV, la distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di 3,00 Euro, dandone adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni;
- i) nel caso di segnalazione di fermo/guasto dei distributori, effettuare l'assistenza tecnica entro la giornata lavorativa successiva alla richiesta e, nel caso in cui il ripristino della funzionalità del distributore dovesse richiedere un periodo superiore a 5 giorni lavorativi, provvedere alla fornitura di un distributore alternativo. Il Concessionario è tenuto, nel caso di ripetuti guasti, alla sostituzione delle apparecchiature riscontrate non più regolarmente funzionanti a semplice richiesta dell'Agenzia;
- j) fornire in comodato d'uso contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata di rifiuti organici (umido), carta, secco, plastica e alluminio, vetro. L'asporto dei rifiuti resta a carico di ARPAV;

- k) sostituire, previa autorizzazione di ARPAV, i distributori con altri di diversa tipologia nel caso si dimostrassero non commisurati (sovradimensionati o sottodimensionati) all'effettivo fabbisogno del numero degli utenti per sede/piano di allocazione;
- l) monitorare quotidianamente allerte sanitarie e avvisi di ritiro di prodotti alimentari pubblicati dal Ministero della Salute, dalle autorità sanitarie competenti e dai produttori, provvedendo tempestivamente al ritiro dai distributori dei prodotti segnalati.
- m) fornire report annuali sui consumi dei prodotti e sui fatturati conseguiti.

ART. 4 VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in corso di esecuzione contrattuale, di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell'ambito degli immobili di proprietà o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione medesima, da destinare all'installazione e gestione di ulteriori distributori automatici. In caso di acquisizione di nuovi spazi potranno essere richiesti ulteriori distributori alle medesime condizioni e con il medesimo canone unitario per distributore, in numero non superiore al 10% del valore della concessione iniziale.

Tale facoltà potrà essere applicata anche nell'eventuale riduzione degli spazi che l'Amministrazione ritiene di destinare all'erogazione del servizio o non risultino più nelle proprie disponibilità immobiliari.

Il canone sarà adeguato corrispondentemente all'aumento o alle diminuzioni di cui sopra sulla base del canone unitario del distributore.

Per ogni distributore per il quale l'Agenzia chiedesse la rimozione il Concessionario è tenuto ad eseguirla a spese proprie.

Parimenti le spese per l'eventuale spostamento dei distributori in sedi o siti diversi, decise da ARPAV in base alle proprie esigenze organizzative, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario potrà, previo nulla osta scritto del RUP, sostituire i distributori con altri che abbiano caratteristiche tecnico-qualitative pari o superiori a quelle delle apparecchiature oggetto di sostituzione.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI DAI DISTRIBUTORI

Gli alimenti dovranno provenire da produttori autorizzati ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria. Dovranno avere l'etichettatura nutrizionale sulla confezione.

Sono da preferire i prodotti alimentari con caratteristiche igienico-sanitarie migliorative, preferibilmente di provenienza nazionale e regionale (con uno sguardo attento alle eccellenze locali), i prodotti D.O.P. (denominazione di origine protetta), I.G.P. (indicazione geografica protetta), i prodotti provenienti da agricoltura biologica (in conformità al Regolamento CEE n. 91/2092 e s.m.i) e i prodotti S.T.G. (specialità tradizionale garantita). Deve essere offerta la possibilità di scegliere anche prodotti equo-solidali e prodotti destinati ad un pubblico specifico (es. prodotti gluten free per celiaci).

I prodotti alimentari non devono essere derivanti da O.G.M. e non devono contenere O.G.M. o sostanze indesiderate.

Deve essere data la preferenza a prodotti freschi di stagione.

! Non dovrà essere prevista la distribuzione di bevande in bottiglie di plastica, acqua inclusa.

! Almeno il 30% dei prodotti erogati dai distributori devono essere biologici.

Frutta e verdura: per favorire il consumo, non come imposizione ma come attrazione o soddisfazione

degli utenti, si raccomanda di curare in generale la presentazione di dette preparazioni sia sotto l'aspetto gustativo che visivo (cura nel taglio e/o cubettatura e nell'accostamento, quando sono previste in forma mista). La scelta avverrà nell'ambito di quelli appartenenti esclusivamente alla prima categoria di classificazione, di stagione, di norma di provenienza nazionale, evitando la frutta esotica.

Per favorire il consumo e la commercializzazione preferire i prodotti conservati in atmosfera protettiva. La macedonia sarà senza zucchero e con il limone come conservante.

Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta e/o alle verdure, o miscele di frutta e/o verdura, ai cereali, yogurt da bere con fermenti probiotici.

Succhi di frutta: utilizzare i succhi di frutta senza zuccheri e senza dolcificanti aggiunti con almeno il 70% di frutta.

Formaggio: scegliere i formaggi D.O.P., utilizzare formaggi esenti da polifosfati aggiunti, sali di fusione e conservanti, evitare l'uso di formaggi fusi.

Prosciutto: scegliere i prodotti D.O.P. o I.G.P.. Utilizzare prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima qualità, senza polifosfati, ottenuto dalla coscia.

Prodotti da forno: preferire i cracker non salati in superficie e con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio monoseme: di arachide, di mais o di girasole.

Merendine e dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio la crostata di frutta o di confettura di frutta (marmellata), pane con l'uvetta, con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio monoseme: di arachide, di mais o di girasole.

Grassi vegetali aggiunti: sono da preferire i prodotti che contengono negli ingredienti:

- olio extra vergine d'oliva;
- olio monoseme di arachide, di mais o di girasole

(evitando i grassi di cocco e di palma spesso mascherati con la dicitura grassi vegetali all'interno degli ingredienti nell'etichettatura).

Le porzioni offerte devono essere adeguate e calibrate sulle esigenze nutrizionali degli utenti cui sono destinate, in modo tale da ridurre al minimo le eccedenze e gli scarti alimentari ed offrire un apporto dietetico equilibrato.

VERIFICA

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Nella confezione dovrà essere riportato uno dei seguenti marchi:

- logo UE "Euro-leaf";
 - CCPB;
 - Biosiegel;
 - AB-France;
- o altro marchio equiparabile rilasciato da ente accreditato.

Tutti i prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G. devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

➤ **prodotti D.O.P. (denominazione di origine protetta):**

nella confezione dovrà essere riportato il seguente marchio, attribuito da uno specifico organismo di controllo:



o altro marchio equiparabile

➤ **prodotti I.G.P. (indicazione geografica protetta);**

nella confezione dovrà essere riportato il seguente marchio, attribuito da uno specifico organismo di controllo:



o altro marchio equiparabile

➤ **prodotti S.T.G. (specialità tradizionale garantita);**

nella confezione dovrà essere riportato il seguente marchio, attribuito da uno specifico organismo di controllo:



o altro marchio equiparabile

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

➤ **prodotti gluten free:**

I prodotti devono riportare nella confezione la dicitura "senza glutine", l'assenza di glutine è così garantita dai controlli della Sanità Pubblica previsti per legge.

➤ **prodotti O.G.M. free:**

I prodotti devono riportare nell'etichetta la scritta "OGM free" o "senza OGM".

➤ **prodotti equosolidali:**

Il caffè o gli altri prodotti equosolidali devono riportare il seguente marchio:

Marchio di Certificazione Etica di Prodotto | Fairtrade Italia



o altro marchio equiparabile

ARPAV richiederà prima dell'affidamento gli attestati di assoggettamento sopra indicati e le schede prodotto.

ARPAV si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione.

I prodotti erogati devono avere prezzi identici in tutti i distributori installati.

La vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive e comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

In corso di esecuzione il concessionario potrà introdurre nuovi prodotti e/o cambiare i prodotti proposti solo previa autorizzazione di ARPAV.

ART. 6 BICCHIERI E POSATE

E' richiesto l'utilizzo di posate, bicchieri/bicchierini e agitatori/cucchiaini di materiale biodegradabile e compostabile in conformità alle indicazioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il "Servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" di cui al DM 25 luglio 2011 e alla norma UNI EN 13432:2002. L'affidatario dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.

- **I prodotti biodegradabili e compostabili** (ad es. posate e bicchieri) dovranno avere uno dei seguenti marchi:
- OK compost
 - Compostabile CIC
 - SEEDLING (COMPOSTABILE)
 - Mater-Bi

o altro marchio/certificazione equiparabile rilasciato da ente accreditato che deve essere impresso sui prodotti o sulla confezione che li contiene.

ARPAV verificherà prima dell'aggiudicazione le caratteristiche sopra indicate con onere dell'aggiudicatario di fornire la documentazione a comprova.

ART. 7 PARCO VEICOLI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

Il Concessionario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto dei prodotti ai fini del rifornimento dei distributori, quali: veicoli elettrici, vetture ibride o veicoli almeno Euro 5. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire una Scheda Mezzi di Trasporto, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati, la targa e copia delle carte di circolazione.

ART. 8 DURATA CONTRATTUALE E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il contratto avrà la durata di cinque anni, dal 01/06/2020 al 31/05/2025.

I distributori dovranno essere installati presso tutte le sedi dell'ARPAV nei tempi utili a garantire l'inizio del servizio a far data dal 01/06/2020, sala diversa istruzione da parte del RUP.

Il valore della concessione, calcolato sulla base dei potenziali ricavi del servizio, presunti e non garantiti, per l'intera durata del contratto, è pari a € 429.700,00 oltre IVA.

Fatturato annuale presunto e non garantito	Fatturato per l'intera durata del contratto (5 anni) presunto e non garantito
€ 85.940,00	€ 429.700,00

Tale stima è stata effettuata sulla base degli ultimi anni di esercizio su tutti i distributori oggetto di concessione.

Il valore indicato rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito da ARPAV, in applicazione dell'art.165 D.lgs. n. 50/2016 c. 1, essendo il rischio operativo interamente trasferito al Concessionario.

ART. 8.1 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione annuo a macchina che il Concessionario dovrà corrispondere ad ARPAV è di € 180,00 (IVA esc.); solo per i distributori automatici per l'erogazione dei bevande calde mediante l'uso di apposite cialde il canone annuo a macchina è di € 5,00 (IVA esc.).

L'importo complessivo dei canoni di concessione per l'intero periodo € 38.825,00 oltre IVA

	distributori	canone /anno complessivo	canone complessivo per 5 anni di concessione
Distributori automatici	43	€ 7.740,00	€ 38.700,00
Distributori automatici per l'erogazione di caffè mediante l'uso di apposite cialde	5	€ 25,00	€ 125,00
TOT	48	€ 7.765,00	€ 38.825,00

Il canone di concessione deve intendersi comprensivo del rimborso delle spese sostenute per:

- consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi (fatti salvi gli obblighi di pulizia in carico al Concessionario)

ART. 9 PREZZI PER L'UTENZA

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

La seguente tabella riporta i prezzi massimi applicabili all'utenza con strumenti elettronici di pagamento (es. chiavetta elettronica).

	TIPOLOGIA PRODOTTI	PREZZO MASSIMO AMMESSO (€)
Bevande calde	Caffè (espresso, lungo e macchiato)	0,55
	Cialda	0,35
	Cappuccino	0,55
	Altre bevande calde a base di caffè	0,55
	Caffè d'orzo	0,50
	Tè	0,50
	Bevanda al gusto di cioccolato	0,50
	Caffè decaffeinato	0,50
	Altre bevande calde	0,50
Bibite in lattina/vetro	Bibite da 33 cl	0,70
Snack	Snack fascia bassa	0,40
	Snack fascia media	0,70
	Snack fascia alta	1,00
Prodotti freschi/succhi	Tramezzini	2,00
	Panini	2,00
	Yogurt	1,10
	Succhi di frutta (min 70% frutta)	0,55
	Frutta e/o verdura	1,60

Si ricorda che ai fini dell'affidamento saranno considerati i sopra indicati prezzi dei prodotti prelevabili con strumenti elettronici di pagamento (es. chiavetta elettronica schede/tessere elettroniche ricaricabili capaci di gestire crediti elettronici a scalare, ecc. ovvero, in aggiunta, eventuali altri sistemi di pagamento offerti in sede di preventivo come miglioria) sui quali il concorrente effettuerà un ribasso, restando inteso che in caso di prelievo con moneta o banconote i prezzi indicati dal concorrente nel preventivo saranno arrotondati per eccesso in modo da consentire un resto a partire da 0,5 centesimi.

ART. 10 ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI DAI DISTRIBUTORI ADEGUAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo il procedimento di revisione prezzi di seguito descritto.

I prezzi relativi ai generi alimentari erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della gestione del servizio.

Il Concessionario, in sede di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Responsabile del Procedimento una relazione atta a indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i prezzi in vigore nell'anno in corso, il listino prezzi aggiornato con l'indice di incremento prezzi in ordine al prelievo con strumento elettronico di pagamento e con contante.

ARPAV valuterà la richiesta di aggiornamento dei prezzi sulla base dell'adeguatezza delle motivazioni e dei giustificativi presentati a dimostrare l'effettivo aumento dei costi.

In ogni caso l'indice di incremento prezzi richiesto non potrà essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato da ISTAT rispetto alla data di presentazione del preventivo.

ARPAV si riserva parimenti di adeguare al suddetto indice il rimborso delle spese per distributore attinenti ai consumi idroelettrici e allo smaltimento dei rifiuti.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà, prima della stipula del Contratto, costituire la cauzione definitiva per il valore e secondo le modalità stabilite dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione come segue:

- 20% per ogni anno di servizio sino al 4°;
- 20% al termine del servizio.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, di un documento che attesti l'avanzamento dell'esecuzione del servizio, in originale o in copia autentica.

ARPAV ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione.

ART. 12 CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata con spese a carico del Concessionario.

ART. 13 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Prima della stipula del contratto ARPAV provvederà a comunicare alla Ditta affidataria del servizio il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.). Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sovrintende e vigila circa la conformità dell'esecuzione delle prestazioni dell'aggiudicatario alla disciplina contrattuale.

La sua attività di monitoraggio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti operazioni:

- effettuazione di controlli;
- ricevimento di eventuali reclami, in forma scritta, da parte dei fruitori del servizio. L'attività di monitoraggio del servizio svolta dal D.E.C. potrà avere effetti sull'applicazione delle penali previste del presente Capitolato.

Verificare, eventualmente anche attraverso la distribuzione di schede da compilarsi in forma anonima da parte degli utenti, il gradimento del servizio.

Sarà cura del Concessionario all'atto della stipula del contratto nominare, quale referente nei confronti di ARPAV, un coordinatore del servizio il quale dovrà:

- organizzare e coordinare tutte le attività e il personale previsti per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi di ARPAV;
- garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale impiegato, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano le attività connesse con il contratto di concessione;
- informare periodicamente il D.E.C. e il RUP sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
- produrre, su richiesta, report tecnici e statistici sui prodotti erogati o sui fatturati conseguiti.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della garanzia definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati ad ARPAV.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo dovrà essere corrisposto in un'unica rata annuale anticipata con scadenza il 31.01 di ciascun anno. Si precisa che la frazione di rata dell'anno 2020 dovrà essere pagata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto.

Il pagamento dovrà essere fatto alla Tesoreria dell'ARPAV: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Padova - Via VIII Febbraio 5, codice IBAN: IT 74 T 01030 12134 000001028164.

Le fatture emesse dall'Agenzia dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre 15 giorni dal termine suddetto ARPAV potrà addivenire alla risoluzione contrattuale con incameramento della cauzione definitiva.

ART. 16 OBBLIGHI A CARICO DI ARPAV

ARPAV definisce ed indica gli spazi dedicati all'installazione di distributori automatici da parte del Concessionario, fornendo acqua ed energia elettrica necessarie al funzionamento degli stessi e provvede allo smaltimento dei rifiuti conseguenti all'erogazione degli alimenti e bevande.

ARPAV s'impegna a non fare compiere alcuna operazione di spostamento, manutenzione e di riparazione dei distributori da parte di persone che non siano autorizzate dal Concessionario e a dare tempestiva comunicazione al Concessionario di eventuali guasti, furti o manomissioni.

Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

ARPAV inoltre è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, furto o scasso arrecati ai distributori.

ART. 17 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE. ASSICURAZIONE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il Concessionario, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà presentare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 500.000,00 per sinistro.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per ARPAV e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

ART. 18 VERIFICHE E CONTROLLI

Nel corso del rapporto Concessorio, ARPAV ha diritto di eseguire il controllo delle condizioni caratterizzanti l'offerta tecnica del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti.

ART. 19 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO VERSO I PROPRI DIPENDENTI

Il personale impiegato per l'esecuzione contrattuale deve essere regolarmente alle dipendenze del Concessionario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con lo stesso. Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

ART. 20 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Il Concessionario è responsabile, nei confronti sia dell'ARPAV sia di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

In caso di compresenza di dipendenti dell'ARPAV e lavoratori dipendenti del Concessionario, entrambe le parti sono tenute a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori, a tale scopo ARPAV redigerà il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). A tal fine si fa fin d'ora presente che i costi della sicurezza sono stati valutati nulli dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori di ARPAV.

Ferme restando le responsabilità del Concessionario in ordine alla sicurezza, l'ARPAV ha facoltà di controllare che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, ed in caso di inottemperanza, di adottare ogni azione a tutela del pubblico interesse.

Il Concessionario s'impegna inoltre a fornire tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venisse a conoscenza che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione del servizio per i Dipendenti di ARPAV e per terzi. Per quanto non specificatamente indicato, il Concessionario dovrà osservare le prescrizioni della U.O. Prevenzione e Protezione dei Lavoratori di ARPAV al quale dovrà essere fatto riferimento per ogni informazione in materia di sicurezza.

ART. 21 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i., il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e si impegna, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui allo stesso art. 3 della L. 136/2010, a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Padova.

ART. 22 PENALI

Qualora per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, ARPAV applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza, ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo e fermo restando che l'applicazione delle penali non esclude il diritto di ARPAV a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni:

- a) ritardo nell'installazione di tutti o alcuni dei distributori alla data del 01/06/2020: per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all' 1% dell'intero canone contrattuale; il ritardo ammesso è di giorni 10. Ove il predetto ritardo superi i 10 giorni, è facoltà di ARPAV di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e rivolgersi al secondo operatore in graduatoria;
- b) ritardata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato: posto che le fatture emesse dall'Agenzia dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale forfettaria di Euro 50,00 sino al 30° giorno, termine oltre il quale ARPAV si riserva di risolvere il contratto con incameramento della garanzia definitiva;
- c) installazione di un distributore di marca o modello o comunque con caratteristiche tecniche differenti rispetto a quanto offerto in sede di gara: verrà applicata una penale di € 100,00 per singolo distributore difforme, con obbligo di installazione di un distributore nuovo di fabbrica conforme a quanto offerto.
- d) aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata sarà applicata una penale forfettaria di Euro 50,00 a prodotto;
- e) in caso di mancato rifornimento dei distributori, come da Piano di rifornimento offerto in sede di gara o su segnalazione da parte del direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), ARPAV applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ove il ritardo superi i 5 giorni, ARPAV si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C..
- f) in caso di mancato intervento entro la giornata lavorativa successiva al guasto tecnico di un distributore, segnalato da ARPAV o rilevato dal Concessionario, verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di interruzione del servizio, fermo restando che nel caso in cui il ripristino della funzionalità del distributore dovesse richiedere un periodo superiore a 5 giorni lavorativi il

Concessionario dovrà provvedere alla fornitura di un distributore alternativo. Il Concessionario è tenuto, nel caso di ripetuti guasti, alla sostituzione delle apparecchiature riscontrate non più regolarmente funzionanti a semplice richiesta dell'Agenzia;

- g) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di mantenere puliti i locali a fronte delle operazioni di rifornimento e di smaltimento degli imballaggi verrà applicata una penale di € 20,00 per ogni infrazione;
- h) qualora, in caso di controlli, i prodotti dei distributori risultino di minor qualità o comunque non conformi rispetto a quanto indicato nell'offerta o previsto per legge, ARPAV applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme e per ogni singola macchina, salvo il risarcimento del maggior danno.
- i) qualora si rilevino situazioni non conformi sotto il profilo igienico sanitario, es. prodotti scaduti o mancanza di pulizia ed igiene dei distributori, sarà applicata una penale di € 100,00 per distributore interessato;
- j) danni arrecati dal personale impiegato dal Concessionario: ARPAV applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- k) qualora si riscontrino, per l'espletamento delle operazioni quotidiane di rifornimento e manutenzione dei distributori, l'accesso alle sedi di ARPAV con veicoli di classe inferiore alle Euro 5 e/o rispetto a quanto dichiarato nella Scheda Mezzi di Trasporto si applicherà una penale di € 50,00 per ogni infrazione rilevata;
- l) per ogni altro inadempimento alle disposizioni del presente Capitolato sarà applicata una penale da Euro 30,00 per singola infrazione.

ARPAV provvederà in presenza di inadempienza contrattuale a darne comunicazione al Concessionario, tramite pec, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e /o provvedere in merito, informando ARPAV dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, ARPAV, applicherà, se del caso, la penale.

Le penali saranno pagate dal Concessionario mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione, in mancanza ARPAV si rivarrà sull'importo della garanzia definitiva versata, con obbligo del Concessionario di procedere, nel corso del contratto, alla sua reintegrazione.

Se l'ammontare delle penali supererà il 10% dell'importo contrattuale, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto con incameramento della garanzia definitiva.

ART. 23 SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, SUBENTRO.

ARPAV avrà facoltà di chiedere la sospensione del servizio ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si farà riferimento all'art.176 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutte le fattispecie indicate all'art.110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si farà riferimento alla disciplina contenuta nel medesimo articolo.

ART. 24 RECESSO

ARPAV ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall'Art.109 D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.

ART. 25 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DI ARPAV

ARPAV non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale del Concessionario né potrà mai essere utilizzato il logo di ARPAV.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Non è prevista clausola compromissoria. Per tutte le controversie, per le quali non si sia arrivati ad accordo bonario, che dovessero sorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Padova.

**Allegato 1 al Capitolato Speciale
Allegato 1**

QUANTITA' DEI DISTRIBUTORI E SEDI DI INSTALLAZIONE

Sede	Distributori automatici di bevande calde (es tè, caffè ecc.)	Distributori automatici di bevande fredde (es. bibite in lattina)	Distributori automatici combinati per l'erogazione sia di snack che di bibite fredde che di prodotti "freschi" a temperatura controllata)	Distributori automatici di caffè mediante apposite cialde	Distributori automatici di spremute di arance fresche	Numero indicativo utenti per sede	Referente ARPAV per sopralluogo recapito telefonico
Tipologia Distributori	A	B	C	D	E		
DAP di BELLUNO Via F. Tomea, n. 5 32100 Belluno PIANO TERRA	1	0	1	0	0	44	Imerio Fant 3204210 360 imerio.fant@arpa.veneto.it
DRST di BELLUNO Via Tomea n. 7 32100 Belluno PIANO PRIMO	1	0	1	0	0	24	Luigi Pelli 3204263223 luigi.pelli@arpa.veneto.it
DAP DI PADOVA E DIREZIONE AMM.VA E GEN. Via Ospedale n. 24 35121 Padova	PIANO PRIMO	1	1	1	0	136	Raffaele Pulze 3280322499 raffaele.pulze@arpa.veneto.it
	PIANO SECONDO	1	1	1	1		
DAP di ROVIGO Viale Porta Po n. 87 45100 Rovigo PIANO SECONDO	1	0	1	0	1	48	Stefano Vitulo 3496511338 stefano.vitulo@arpa.veneto.it
LABORATORIO ROVIGO VIALE della Pace, 73 45100 Rovigo PIANO TERRA	1	0	1	0	0	10	

Sede		Distributori automatici di bevande calde (es tè, caffè ecc.)	Distributori automatici di bevande fredde (es. bibite in lattina)	Distributori automatici combinati per l'erogazione sia di snack che di bibite fredde che di prodotti "freschi" a temperatura controllata)	Distributori automatici di caffè mediante apposite cialde	Distributori automatici di spremute di arance fresche	Numero indicativo utenti per sede	Referente ARPAV per sopralluogo recapito telefonico
Tipologia Distributori		A	B	C	D	E		
DAP di VENEZIA Via Lissa n. 6 - 30174 Venezia Mestre	PIANO TERRA – sala ristoro e dipartimento	2	0	3	0	0	169	Gabriele Meggiato 3204314597 gabriele.meggiato@arpa.veneto.it
DAP di VICENZA Via Zamenhof, n. 351/353 36100 Vicenza PIANO TERRA		1	1	1	0	0	71	Aldo Rigon 0444217370 aldo.rigon@arpa.veneto.it
DAP DI VERONA + DRL VERONA Via Dominutti n.8 37026 Verona	PIANO INTERRATO	1	1	1	0	1	111	Giancarlo Pasin 3204079305 giancarlo.pasin@arpa.veneto.it
	PIANO SECONDO	0	0	0	1	0		
	PIANO TERZO	0	0	0	1	0		

Sede	Distributori automatici di bevande calde (es tè, caffè ecc.)	Distributori automatici di bevande fredde (es. bibite in lattina)	Distributori automatici combinati per l'erogazione sia di snack che di bibite fredde che di prodotti "freschi" a temperatura controllata)	Distributori automatici di caffè mediante apposite cialde	Distributori automatici di spremute di arance fresche	Numero indicativo utenti per sede	Referente ARPAV per sopralluogo recapito telefonico
Tipologia Distributori	A	B	C	D	E		
DRST CENTRO VALANGHE ARABBA Via Pradat – Arabba n. 5 – 35020 Livinallongo del Col di Iana (Belluno) PIANO TERRA	0	0	1	1	0	16	Stefano Palla 3804399146 stefano.palla@arpa.veneto.it
CENTRO METEO TEOLO TEOLO Via G. Marconi n. 55 - 35037 Teolo (PD) PIANO TERRA	1	1	1	0	0	41	Umberto Fucigna 3204283713 umberto.fucigna@arpa.veneto.it
DIREZ. GENERALE SERVIZIO PREV. E PROTEZ. Via Bixio N. 1 – 35131 Padova PIANO TERRA	1	0	1	0	0	7	Lara Mantovan 3487208799 lara.mantovan@arpa.veneto.it
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINO LAGUNARI + SERVIZIO ACQUE INTERNE Via Rezzonico n. 41 - 35131 Padova PIANO PRIMO	1	0	1	0	0	23	Lara Mantovan 3487208799 lara.mantovan@arpa.veneto.it

Sede	Distributori automatici di bevande calde (es tè, caffè ecc.)	Distributori automatici di bevande fredde (es. bibite in lattina)	Distributori automatici combinati per l'erogazione sia di snack che di bibite fredde che di prodotti "freschi" a temperatura controllata)	Distributori automatici di caffè mediante apposite cialde	Distributori automatici di spremute di arance fresche	Numero indicativo utenti per sede	Referente ARPAV per sopralluogo recapito telefonico
Tipologia Distributori	A	B	C	D	E		
SERVIZIO INFORMATICA E RETI + SERVIZIO TECNICO Via Rezzonico n. 37 - 35131 Padova PIANO PRIMO	1	0	1	1	0	22	Lara Mantovan 3487208799 lara.mantovan@arpa.veneto.it
DAP DI TREVISO Via Santa Barbara n. 5/A – 31100 Treviso PIANO TERRA	2	1	1	0	1	104	Maria Luisa Piva 348 707 30 56 marialuisa.piva@arpa.veneto.it
TOTALE 48	16	6	17	5	4		